

**TRIBUNALE DI MODENA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**  
**RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 700 C.P.C.**  
**E CONTESTUALE RICORSO EX ART 414 CPC**

Per Comune Marialuisa, nata a Genova il 09.05.1969, c.f. CMLMLS69E49D969Y, residente in Villaricca (NA) al Corso Europa 380 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M.R. Imbriani 123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, c.f. PRACCT74D65F839M, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di ricorso originale del giudizio che si riassume. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni nel corso del presente procedimento al seguente numero di fax: 081-7430552 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [concettaaprea@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:concettaaprea@avvocatinapoli.legalmail.it).

*Ricorrente*

**Contro: M.I.U.R – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca** (con sede in Roma, Piazza Kennedy 20, codice fiscale 80255230585), in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, in Bologna alla Via G. Reni, 4 - pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) - [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it) ;

Nonché: **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55 - [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it);

Nonché: **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna** Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna tel. 05137851 CF 80071250379 PEC: [csabo@postacert.istruzione.it](mailto:csabo@postacert.istruzione.it) - **Ambito Territoriale di Modena** Via E. Rainusso, 70/100, 41124 Modena MO - [csamo@postacert.istruzione.it](mailto:csamo@postacert.istruzione.it) ;

*Resistenti*

**Oggetto: Ricorre per la dichiarazione di illegittimità e nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità**



**del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e quindi per il riconoscimento del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 de servizio d’insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale con contestuale condanna dell’Amministrazione di punti 12 nella graduatoria.**

**Ricorre “avverso il mancato trasferimento su AMBITI della provincia di Napoli – Regione Campania” e “quindi per ottenere l’assegnazione a una sede dell’ambito territoriale della Campania 0017 o ad altra indicata secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017”**

#### **PREMESSO**

- che la ricorrente in data 26/09/2016, depositava al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, ricorso ex art. 700 cpc e pedissequo ricorso e ex art. 415 cpc al fine di ottenere già in via cautelare e poi in via definitiva *“la dichiarazione di illegittimità e nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e per “il riconoscimento del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 de servizio d’insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale con contestuale condanna dell’Amministrazione di punti 12 nella graduatoria” - e “avverso il mancato trasferimento su AMBITI della provincia di Napoli – Regione Campania” e “quindi per ottenere l’assegnazione a una sede dell’ambito territoriale della Campania 0017 o ad altra indicata secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017” ed infine “l’assegnazione a una sede dell’ambito territoriale della Campania 0017 o ad altra indicata secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017”*



- che il contenuto del ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Napoli in data 26/09/2016, viene qui integralmente ripetuto e trascritto:

*TRIBUNALE DI NAPOLI*  
*SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA*  
*RICORSO EX ART. 700 C.P.C.*  
*E CONTESTUALE RICORSO EX ART 414 CPC*

*Per Comune Marialuisa, nata a Genova il 09.05.1969, c.f. CMLMLS69E49D969Y, residente in Villaricca (NA) al Corso Europa 380 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M.R. Imbriani 123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, c.f. PRACCT74D65F839M, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni nel corso del presente procedimento al seguente numero di fax: 081-7430552 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concettaaprea@avvocatinapoli.legalmail.it.*

*Ricorrente*

*Contro: M.I.U.R – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (con sede in Roma, Piazza Kennedy 20, codice fiscale 80255230585), in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla via Diaz n. 11;*

*Nonché: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale Napoli, in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55;*

*Nonché: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna tel. 05137851 CF 80071250379 PEC: [csabo@postacert.istruzione.it](mailto:csabo@postacert.istruzione.it) - Ambito Territoriale di Modena Via E. Rainusso, 70/100, 41124 Modena MO;*

*Resistenti*

*Ricorre per la dichiarazione di illegittimità e nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole*



*paritarie non è valutabile”e quindi per il riconoscimento del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 de servizio d’insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale con contestuale condanna dell’Amministrazione di punti 12 nella graduatoria.*

*Ricorre “avverso il mancato trasferimento su AMBITI della provincia di Napoli – Regione Campania” e “quindi per ottenere l’assegnazione a una sede dell’ambito territoriale della Campania 0017 o ad altra indicata secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017”*

#### *PREMESSO*

- *che la ricorrente docente di scuola primaria, abilitata all’insegnamento per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01/09/2015 ed ha prestato servizio da ultimo presso l’Istituto Scolastico I.C. “G.Siani” Villaricca - Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1 comma 98, lettera C;*
- *che l’istante ha partecipato per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale ai sensi dell’art. 1 co. 108 l. cit, e in particolare alla fase C prevista dall’art. 6 del CCNI mobilità 08/04/2016 il quale così dispone: “ FASE C - 1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno*



*assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;”*

- *che la ricorrente ha quindi partecipato alla fase “C” di tale mobilità e per detto anno scolastico, per la scuola primaria presentando, in data 01.06.2016, Domanda di MOBILITA' TERRITORIALE PER ASSEGNAZIONE AMBITO A LIVELLO NAZIONALE per l'anno scolastico 2016/2017 con le modalità previste nella O.M. del 241/2016 ove la ricorrente ha espresso l'ordine di preferenza delle scuole della provincia di Napoli quindi degli ambiti indicati nella domanda che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;*
- *che successivamente la ricorrente riceveva la notifica di una Lettera di valutazione della suddetta domanda nella quale le venivano riconosciuti solo 34 anziché 46;*
- *che la ricorrente inviava formale reclamo alla Amministrazione regionale della Campania ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CCNI dell'8/04/2016 con il quale contestava espressamente l'omesso riconoscimento di 12 punti, punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria “non statale” e precisamente per la il servizio prestato per anni 4 nella scuola Primaria paritaria che ha mantenuto o status di paritaria dopo l'anno scolastico 2007/2008 come provato dal Certificato di servizio allegato al reclamo e allegato al presente ricorso per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015;*
- *che in data 13/08/2016 la ricorrente presentava Reclamo avverso il mancato trasferimento su ambiti della provincia di Napoli – Regione Campania e tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL/2007, in cui l'istante evidenziava che: in seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/217 pubblicato sul sito dell'Ambito territoriale della Provincia di Napoli presso l'Ufficio scolastico della Regione Campania in data 29/07/2016 di aver appreso che;*
- *che in data 24/08/2016 all'esito della domanda sopra indicata la ricorrente riceveva una mail di notifica di assegnazione incarico su Sede scolastica del seguente tenore: “Gentile Insegnante COMUNE MARIALUISA, La informiamo che, secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale della scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio e'*



*presso l'istituto: MOIC837007 - I.C. S. PROSPERO MEDOLLA (AMBITO EMR0000010) TIPO POSTO: COMUNE CLASSE DI CONCORSO: EEEE - SCUOLA PRIMARIA Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte agli uffici amministrativi competenti.*

- *che nonostante il suddetto reclamo la ricorrente non veniva inserita nell'elenco allegato all'avviso pubblicato il 29.08.2016 degli insegnanti convocati a Roma per il tentativo di conciliazione e pertanto, la ricorrente in data 07.09.2016 presentava istanza di conciliazione di ad oggi non si è ricevuto esito;*

**\*\*\*\*\***

*Illegittimità e nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi per il riconoscimento del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 di servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale con contestuale condanna dell'Amministrazione di punti 12 nella graduatoria.*

*Il provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'Ambito Emilia Romagna 0010 è certamente e chiaramente illegittimo e pertanto va e deve essere annullato con la conseguente assegnazione d'urgenza della ricorrente all'Ambito di preferenza indicato al numero 1 Campania Ambito 0017 ad essa spettante ovvero ad altro Ambito di preferenza indicato nella domanda come ad essa spettante nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e nel rispetto del principio delle esigenze familiari, per le seguenti motivazioni:*

#### **1. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 62 DEL 2000 E D.L. N. 255/2001**

*L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con la legge del 02/08/2001) stabilisce che "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". La legge riconosce l'equiparazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggono i requisiti, la ricorrente in forza del*



*servizio prestato presso istituti scolastici paritari come da certificazione che si allega e relativa agli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 presso l'Istituto scolastico Motessori srl che è stata riconosciuta scuola parificata come da certificazione allegata.*

*La ricorrente con la corretta applicazione delle suddette normative **avrebbe dovuto vedersi riconoscere 46 punti** anziché 34 ma le “Note comuni” allegate alla Tabella di valutazione titoli riportate in calce alla tabella del CCNI, in palese violazione delle leggi su menzionate ha illegittimamente disposto che: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.*

*La palese illegittimità di tali note comporta la necessaria disapplicazione delle stesse con la contestuale affermazione del diritto della ricorrente, già in via cautelare, al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria per la mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 12 (3x 4 anni di servizio paritario) nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità **(TOTALI 46)**.*

## **2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

*Non vi è dubbio che nel caso di specie l'amministrazione ha violato il principio di scorrimento della graduatoria infatti, si deposita in atti l'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito territoriale della Provincia di Napoli presso l'Ufficio scolastico della Regione Campania dal quale si evince chiaramente che aspiranti con lo stesso punteggio o con un punteggio inferiore alla ricorrente e nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità hanno ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO della Regione Campania, ed oltre ai nominativi indicati in reclamo e sopra precisati si riportano di seguito altri nominativi:*

- l'aspirante Belluomo Antonietta, nata il 02/11/1958 nella stessa situazione di immissione*



stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0006 con **18 punti** cioè con un punteggio inferiore alla ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- l'aspirante Cacciapuoti Clelia nata il 05/06/1972 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0006 con **5 punti** cioè con un punteggio inferiore alla sottoscritta (34 punti) e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante Cecere Raffaella nata il 27/08/1958 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0004 con **14 punti** cioè con un punteggio inferiore alla sottoscritta (34 punti) e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante Chiaradonna Cinzia nata il 10/04/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0004 con **7 punti** cioè con un punteggio inferiore alla ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante Caruso Simona nata l'8/12/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0016 con **0 punti** cioè con un punteggio inferiore alla ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante Cavaliere Marianna nata il 01/08/1983 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della ricorrente ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0016 con **3 punti** cioè con un punteggio inferiore a quello della ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l'aspirante Capasso Rosanna nata il 12/12/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'AMBITO 0006 con **15 punti** cioè con un punteggio inferiore alla ricorrente e senza avvalersi di alcuna precedenza;





- Campania Benevento FETTO NATASCIA 28/02/1983 BN punteggio 17 CAM0000006  
CAMPANIA AMBITO 0006 AN COMUNE;
- Campania Avellino DI LUCA ANTONIO 10/05/1982 AV punteggio 12 CAM0000003  
CAMPANIA AMBITO 0003 AN COMUNE;
- Campania Caserta CEPPARULO RITA 24/05/1977 CE punteggio 19 CAM0000008  
CAMPANIA AMBITO 0008 AN COMUNE;
- Campania Caserta FEOLA MARIATERESA 17/01/1983 CE punteggio 17 CAM0000008  
CAMPANIA AMBITO 0008 AN COMUNE;
- Campania Caserta MARCHITELLI ILARIA 30/11/1978 LT punteggio 15 CAM0000008  
CAMPANIA AMBITO 0008 AN COMUNE;
- Campania Caserta MARCHIONNE ANTONELLA 07/04/1965 NA punteggio 17 CAM0000008  
CAMPANIA AMBITO 0008 AN COMUNE;
- Campania Napoli CALABRESE ANNUNZIATA 23/04/1967 NA punteggio 17  
CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE;
- Campania Napoli CAFIERO ANNA 26/10/1981 NA punteggio 13 CAM0000014  
CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli CASTALDO MICHELINA 12/03/1975 NA punteggio 18 CAM0000013  
CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE;
- Campania Napoli DI DONNA MARIA ROSARIA 27/07/1978 NA punteggio 12  
CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli DI NUNZIO PAOLA 15/02/1982 AV punteggio 19 CAM0000014  
CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli DI SOMMA ANTONIETTA 31/05/1978 NA punteggio 17 CAM0000014  
CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli LUMIA ALESSIA 27/07/1981 NA punteggio 12 CAM0000013  
CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE;



- Campania Napoli MALAFRONTA MARIA ROSARIA 30/01/1978 NA punteggio 15 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli MORRA CLAUDIA 15/03/1965 NA punteggio 17 CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE;
- Campania Napoli MATARESE DEBORA 27/07/1973 NA punteggio 18 CAM 0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE;
- Campania Napoli PISACANE GIUSEPPINA 11/09/1973 SA punteggio 18 CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE;
- Campania Napoli PASCUCCI ALESSANDRA 06/08/1983 NA punteggio 15 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli IERVASI ROSA 30/05/1979 NA punteggio 13 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli SCIARRA DANIELA 13/11/1976 NA punteggio 17 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli TORTI STEFANIA 12/10/1975 NA punteggio 15 CAM 0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE;
- Campania Napoli SETTINO ELENA 20/09/1974 NA PUNTEGGIO 12 CAM0000015 CAMPANIA AMBITO 0015 AN COMUNE; (cfr. tabelle allegate)

Ebbene le insegnati sopra elencate, in particolare quelle residenti a Napoli, nonostante avessero un punteggio più basso della ricorrente, sono state tutte assegnate all'Ambito 0013, cioè lo stesso scelto dalla ricorrente come sua seconda preferenza, in realtà con una corretta applicazione del principio di scorrimento della graduatoria, la ricorrente, avendo diritto di priorità rispetto alle su elencate insegnati, doveva essere ella assegnata all'AMBITO scelto 0013 e poi solo successivamente alla ricorrente le suddette insegnanti potevano ottenere quella assegnazione laddove vi fossero posti ancora vacanti.

Quindi l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Campania 0013, indicato dalla insegnante ricorrente quale sua seconda



*preferenza nonché le sedi disponibili comprese nell'ambito territoriale Campania 0014 indicato dalla ricorrente quale sua terza scelta, a docenti con punteggio inferiore, in piena e palese violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.;*

*Non vi è alcun dubbio quindi che nel caso di specie l'Amministrazione **ha palesemente violato il principio generale ed inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito alla fase dei trasferimenti, detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale d'impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi, e quindi erroneamente la lavoratrice ricorrente è stata trasferita prima ad una sede ambito Lombardia 0029, e poi a seguito di reclamo-conciliazione è stata trasferita alla sede nell'ambito dell'Emilia Romagna 0011, entrambi NON rientranti nelle sue preferenze, quindi si tratta di due ambiti nemmeno indicati dall'istante (e nella domanda vi sono più di cento ambiti indicati, i primi 29 solo in Campania), pur avendo invece diritto in forza del solo punteggio riconosciuto di 34 ad un trasferimento in ambiti territoriali Campania 0013 e 0014 per i quali aveva espresso preferenza prioritaria per esigenze di ricongiungimento familiare, ambiti per e nei quali, invece, sono stati trasferiti concorrenti con un punteggio inferiore pari a 12,13,15,17,18 senza che peraltro risultino titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNI dell'8/04/2016;***

*E' evidente quindi la disparità di trattamento che è rilevabile non solo per gli ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente ma anche per gli altri ambiti territoriali, scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato.*

### **3. GRAVISSIMO PREGIUDIZIO ALL'UNITA' FAMILIARE**

*La ricorrente è sposata ed ha due figli piccoli e precisamente una ragazzina di 15 anni e un bambino di 13 anni, si può solo immaginare cosa significhi per due minori di quell'età vivere la propria quotidianità senza la mamma, la quale immessa in un ambito posto a centinaia di*



*chilometri dai propri figli sarà materialmente impossibilitata a provvedere ai bisogni immediati degli stessi nonché della sua famiglia. Danneggiando ingiustamente la formazione e lo sviluppo della personalità dei minori e con inevitabili ricadute su tutta la famiglia.*

#### **4. PREGIUDIZIO ECONOMICO**

*L'insegnante ricorrente e la sua famiglia con l'illegittima immissione nell'ambito lombardo e/o romagnolo subirà anche un grave pregiudizio economico infatti, che inciderà negativamente sul bilancio economico della famiglia, difatti dovendo trasferirsi in una regione a centinaia di chilometri di distanza dalla propria casa di residenza, così come avvenuto per il precedente anno scolastico, ella dovrà affittare un appartamento e quindi pagarne il fitto e le utenze ed inoltre, dovrà assumersi i costi dei trasporti al fine di poter rientrare il fine settimana dai propri cari, quindi nessun apporto positivo ne avrebbe la famiglia dal lavoro di insegnante per cui la ricorrente ha vinto il concorso nel 1999 per la regione Campania, in realtà la mobilità così come predisposta per l'a.s. 2015/2016 ma tutta la mobilità in generale sembra avere l'unico scopo di scoraggiare le insegnanti e spingerle a rinunciare alla carriera dato che è palese che i trasferimenti a centinaia di chilometri di distanza non avrebbero alcun giovamento economico ma al contrario solo un incidenza negativa sul bilancio emotivo economico familiare.*

#### **4. SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA**

*Palese si presenta la fondatezza della pretesa in merito al fumus boni iuris (fondatezza della pretesa) per le motivazioni sopra prospettate e la contemporanea ricorrenza del periculum in mora al fine di ottenere il provvedimento d'urgenza.*

*L'imminenza del pregiudizio è integrata dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 fissata al 01/09/2016 mentre l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalenze, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevoli chilometri di distanza (da Napoli in Emilia Romagna) sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante la quale è coniugata con due figli piccoli ed in particolare, la lontananza da i due figli piccoli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con un danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la*



*famiglia.*

*Non par dubbio pertanto nel caso dell'insegnante ricorrente, secondo conclusione che per tutto quanto dedotto appare adeguatamente motivata, l'illegittimità dell'assegnazione in Emilia Romagna ambito 0010 in luogo dell'Ambito Campania 0017, 0013, 0014 come ad essa spettante o da altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel principio dello scorrimento della graduatoria.*

*Tanto premesso in fatto ed in diritto, la ricorrente Comune Marialuisa rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, chiede che il Tribunale adito, in persona del giudice del lavoro designato voglia fissare udienza di comparizione personale delle parti e di discussione affinché siano accolte, già in via cautelare, le seguenti conclusioni:*

- 1. accogliere il ricorso in via cautelare e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente Comune Marialuisa alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";*
- 2. ancora in via cautelare dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'insegnante Comune Marialuisa all'Ambito Territoriale EMR0000010 Emilia Romagna in luogo dell'Ambito CAM0000017 CAMPANIA, come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento nel principio di scorrimento della graduatoria;*
- 3. ancora in via cautelare condannare l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente insegnante Comune Marialuisa in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Campania 0017 per il prossimo triennio o in altra sede tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente;*
- 4. infine condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del procedimento cautelare con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per anticipo fattone.*



*Successivamente alla fase cautelare la ricorrente Comune Marialuisa rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, chiede che il Tribunale adito, in persona del giudice del lavoro designato, voglia fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito affinché siano accolte le seguenti conclusioni:*

- 1. nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Comune Marialuisa alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";*
- 2. accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'insegnante Comune Marialuisa all'Ambito Territoriale EMR0000010 Emilia Romagna in luogo dell'Ambito CAM0000017 CAMPANIA, come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento nel principio di scorrimento della graduatoria;*
- 3. ancora condannare l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente insegnante Comune Marialuisa in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Campania 0017 per il prossimo triennio o in altra sede tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente;*
- 4. infine condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per anticipo fattone.*

*Il valore della presente controversia è indeterminabile.*

*In via istruttoria,*

*Si allegano:*

- 1. Carta d'identità e codice fiscale;*



2. Autocertificazione per residenza,
  3. Autocertificazione stato di famiglia anagrafica;
  4. Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato;
  5. Domanda di trasferimento con indicazione delle preferenze;
  6. Assegnazione punteggio;
  7. Reclamo punteggio;
  8. Reclamo/conciliazione del 13.08.2016;
  9. Mail di assegnazione ambito Emilia Romagna del 24/08/2016;
  10. Reclamo del 12/09/2016;
  11. CAMPANIA bollettini Trasferimenti Scuola Primaria Pubblicato il 29/07/2016;
  12. Ordinanza n. 241 dell'8/04/2016
  13. CCNL/2007 e CCNI dell'8/04/2016;
  14. Ordinanza del 20/09/2016 –Tribunale di Taranto, Ordinanza n. 39959 del 15.09.2106 del Tribunale di Foggia, Ordinanza del 16.09.2916 Tribunale di Trani, Ordinanza dell'11.07.2016 del Tribunale di Caltagirone, Ordinanza del 06.09.2016 del Tribunale di Napoli, Ordinanza del 20.07.2016 Tribunale di Milano;
- Napoli addì 24 settembre '16

*Avv. Concetta Aprea*

- che il ricorso veniva assegnato al giudice del lavoro Dott. De Matteis Roberto con il numero di RG 20300/2016;
- che all'udienza di trattazione dell'8/11/2016 si costituiva il Miur che eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del tribunale di Modena nel cui ambito territoriale ha preso servizio la maestra ricorrente in data 01/092016.
- che il G.L. alla successiva udienza del 15/11/2016 si riservava e in data 17/11/2016 con ordinanza dichiarava l'incompetenza per territorio del Giudice adito **in favore del Tribunale di**



**Modena** concedendo alla ricorrente termine di **30 giorni** per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

**Tanto premesso Comune Marialuisa intende col presente atto riassumere la causa ed a tale scopo chiede:**

che **il Tribunale di Modena**, in funzione di Giudice del lavoro designato, voglia emettere i provvedimenti di cui al ricorso sopra riportato e quindi fissare l'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, al fine di sentir accogliere le conclusioni di cui sopra e qui ripetute:

- a) accogliere il ricorso in via cautelare e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente Comune Marialuisa alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- b) ancora, in via cautelare dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'insegnante Comune Marialuisa all'Ambito Territoriale EMR0000010 Emilia Romagna in luogo dell'Ambito CAM0000017 CAMPANIA, come ad essa spettante, ovvero di altro indicato secondo le preferenze della domanda di trasferimento, nel principio di scorrimento della graduatoria;
- c) ancora in via cautelare condannare l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente insegnante Comune Marialuisa in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Campania 0017 per il prossimo triennio o in altra sede tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente;
- d) infine, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del procedimento cautelare con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per anticipo fattone.

Successivamente alla fase cautelare la ricorrente Comune Marialuisa rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, chiede che il Tribunale adito, in persona del giudice del lavoro designato, voglia fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito affinché siano accolte le seguenti conclusioni:





**a)** nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Comune Marialuisa alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria negli a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;

**b)** accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'insegnante Comune Marialuisa all'Ambito Territoriale EMR0000010 Emilia Romagna, in luogo dell'Ambito CAM0000017 CAMPANIA, come ad essa spettante, ovvero di altro indicato secondo le preferenze della domanda di trasferimento nel principio di scorrimento della graduatoria;

**c)** ancora, condannare l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente insegnante Comune Marialuisa in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale Campania 0017 per il prossimo triennio o in altra sede tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente;

**d)** infine, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice per anticipo fattone.

*Il valore della presente controversia è nei limiti di €. 5.000,00.*

In via istruttoria,

Si allegano:

1. Ordinanza d'incompetenza per territorio del 17/11/2016;
2. Carta d'identità e codice fiscale;
3. Autocertificazione per residenza;
4. Autocertificazione stato di famiglia anagrafica;
5. Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato;
6. Domanda di trasferimento con indicazione delle preferenze;



7. Assegnazione punteggio;
8. Reclamo punteggio;
9. Reclamo/conciliazione del 13.08.2016;
10. Mail di assegnazione ambito Emilia Romagna del 24/08/2016;
11. Reclamo del 12/09/2016;
12. CAMPANIA bollettini Trasferimenti Scuola Primaria Pubblicato il 29/07/2016;
13. Ordinanza n. 241 dell'8/04/2016
14. CCNL/2007 e CCNI dell'8/04/2016;
15. Giurisprudenza conforme;

*Napoli addì 4 dicembre '16*

*Avv. Concetta Aprea*

